



COMUNE DI IMPERIA

Settore Demanio, Qualità Urbana, Ambiente e Protezione Civile

Servizio Polizia Mortuaria

Capitolato Speciale d'Appalto

“REALIZZAZIONE IN CONCESSIONE DEL COMPLETAMENTO DEI CIMITERI DEL COMUNE DI IMPERIA, DI UN TEMPLIO CREMATORIO PRESSO IL CIMITERO DI ONEGLIA E RELATIVA GESTIONE DEI CIMITERI E DEL TEMPLIO, MEDIANTE LA PROCEDURA DI “FINANZA DI PROGETTO“ AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 15, DEL D. LGS N. 50 DEL 18/04/2016 E SS.MM.II.”

**IL DIRIGENTE
IL RUP**

Ing Nicoletta Oreggia

Titolo 1. Caratteristiche dell'appalto

Art. 1 - Contesto e natura della gara

Il presente appalto ha per oggetto il Contratto ha per oggetto l'affidamento in Concessione mediante la procedura di "finanza di progetto" ai sensi dell'art. 183, comma 15, del d. lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. della progettazione definitiva ed esecutiva, della realizzazione e della gestione funzionale ed economica dell'Opera di realizzazione del completamento dei cimiteri comunali del tempio crematorio nel cimitero di Oneglia, oltre che la gestione di tutti e tredici i cimiteri comunali, nonché i servizi necroscopici/cimiteriali e di illuminazione votiva.

In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività:

- a) la predisposizione del Progetto Definitivo ed Esecutivo di realizzazione di completamento del cimitero e realizzazione del tempio crematorio di Oneglia (IM) con relativi Servizi;
- b) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione e gestione dell'Opera;
- c) l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e in conformità al Progetto Esecutivo;
- d) la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria dell'Opera secondo le previsioni del Progetto Esecutivo e del Piano di Manutenzione dell'Opera e delle sue parti per tutta la durata della Concessione;
- e) la gestione lo sfruttamento economico dell'Opera e l'erogazione dei Servizi connessi da parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione;
- f) la gestione e lo sfruttamento economico dei servizi necroscopici/cimiteriali e di illuminazione votiva, quest'ultima previa riqualificazione delle luci votive a LED e l'installazione di impianti fotovoltaici;
- g) la gestione dei servizi amministrativi, manutentivi e di custodia in tutti i cimiteri comunali;
- h) La fornitura e l'intestazione di tutte le utenze dei cimiteri comunali relative ai vettori energetici impiegati.

Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nei successivi articoli del presente capitolato, nella bozza di convenzione, nella documentazione di gara e nell'offerta presentata in sede di gara.

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge e di Regolamento vigenti in materia.

Il presente appalto pubblico verrà affidato a mezzo di gara ai sensi del Decreto Legislativo 250/2016 (nel prosieguo indicato anche come Codice dei contratti pubblici o solo Codice o solo Decreto) mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del citato decreto e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come indicato all'art. 95, comma 2, del medesimo decreto. Tutte le migliorie tecniche definite in fase di offerta costituiranno parte integrante della documentazione contrattuale e saranno assoggettate ai dettami del presente capitolato e del contratto ai fini della loro esecuzione e attuazione in sede di espletamento dei servizi sul territorio. La loro implementazione non potrà costituire maggior onere rispetto al sistema di remunerazione dell'appalto.

La descrizione, le modalità di svolgimento e le condizioni contrattuali del servizio sono contenuti nel Progetto di fattibilità allegato e che costituiscono parte integrante e sostanziale del bando di gara.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing Nicoletta Oreggia, in qualità di Dirigente del Settore Demanio, Qualità Urbana, Ambiente e Protezione Civile del Comune di Imperia.

Art. 2 – Ammontare, oggetto e durata del servizio

La presente procedura, indetta ai sensi dell'art. 183, commi da 15, (ad iniziativa privata) del Codice, ha per oggetto l'affidamento in Concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, della realizzazione e della gestione funzionale ed economica dell'Opera di realizzazione del completamento dei cimiteri comunali del tempio crematorio nel cimitero di Oneglia, oltre che la gestione di tutti e tredici i cimiteri comunali, nonché i servizi necroscopici/cimiteriali e di illuminazione votiva mediante la procedura di "finanza di progetto" ai sensi dell'art. 183, comma 15, del d. lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. “.

In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività:

- a) la predisposizione del Progetto Definitivo ed Esecutivo di realizzazione di completamento dei cimiteri e realizzazione del tempio crematorio di Oneglia (IM) con relativi Servizi;
- b) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione e gestione dell'Opera;
- c) l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e in conformità al Progetto Definitivo ed Esecutivo;
- d) la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria dell'Opera secondo le previsioni del Progetto Esecutivo e del Piano di Manutenzione dell'Opera e delle sue parti per tutta la durata della Concessione;
- e) la gestione lo sfruttamento economico dell'Opera e l'erogazione dei Servizi connessi da parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione;
- f) la gestione e lo sfruttamento economico dei servizi necroscopici/cimiteriali e di illuminazione votiva, quest'ultima previa riqualificazione delle luci votive a LED e l'installazione di impianti fotovoltaici;
- g) la gestione dei servizi amministrativi, manutentivi e di custodia in tutti i cimiteri comunali;
- h) La fornitura e l'intestazione di tutte le utenze dei cimiteri comunali relative ai vettori energetici impiegati.

Le attività sopra elencate devono essere realizzate in conformità alle previsioni del Contratto.

Le prestazioni principali consistono nella gestione del Servizio Pubblico Locale di cremazione e dei cimiteri comunali

Le prestazioni secondarie consistono nella costruzione dell'impianto crematorio nel cimitero di Oneglia e del completamento degli altri cimiteri comunali comprensiva della progettazione definitiva ed esecutiva,

Descrizione attività	CATEGORIA/CUP	Importo	Principale / Secondaria
Lavori di Costruzione del tempio crematorio e del completamento dei cimiteri comunali	OG1	€ 7.631.191,00	Secondaria
Servizio di Gestione del tempio crematorio e dei cimiteri comunali	98371120-1	€ 36.971.372,00	Principale
Spese tecniche		€ 637.297,00	Secondaria
	totale	45.239.860,00	

Si precisa inoltre che:

- il **Codice Unico di Progetto (CUP)** dovrà essere acquisito dal Concessionario, come da indicazione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- l'affidamento non è stato suddiviso in lotti né rappresenta un'aggregazione artificiosa in quanto la completa funzionalità dell'intervento è data dalla realizzazione dell'opera nel suo complesso.

Durata della concessione, opzioni e rinnovi

La durata della concessione e contestuale servizio di manutenzione decorre dalla data di consegna definitiva dell'area tramite apposito Verbale di cui massimo giorni 60 per la presentazione della progettazione e massimo mesi 8 per la costruzione.

E' consentita l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice. Non è prevista l'opzione di rinnovo contrattuale.

Valore stimato della concessione

Sulla base di quanto stimato nel Piano Economico Finanziario dal proponente, il valore del contratto, ai sensi dell'art 167 comma 1 del D. Lgs n° 50/2016 è pari a **€ 36.971.372,00** al netto dell'adeguamento all'inflazione e dell'agio da corrispondere all'Amministrazione Concedente.

L'ammontare complessivo stimato dal proponente degli investimenti ammonta a **€8.268.488,00** così suddivisi:

costruzione forno crematorio	€ 4.284.000,00
costruzione nuovi manufatti cimiteriali	€ 2.856.571,00

Adeguamento impianti luci votive	€ 414.120,00
Impianti fotovoltaici	€ 76.500,00
Spese tecniche	€ 637.297,00
Totale investimento	€ 8.268.488,00

Di cui **€ 7.631.191,20** per lavori compresi nel seguente quadro economico, alla luce di quanto contenuto nel progetto di fattibilità posto a base di gara:

QUADRO ECONOMICO

A.1 Realizzazione delle opere	€ 5 581 560,00
A.2 Compensi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 149 631,00
A.3 Lavori di revamping	€ 1 900 000,00
Sommano totale A)	€ 7 631 191,00
b.1 Spese di gara - Commissione aggiudicatrice	€ 16 288,30
b.2 Spese per pubblicità di gara	€ 12 216,22
b.3 Progetto di fattibilità tecnico-economica - Spese di predisposizione della proposta	€ 193 913,88
b.4 Progetto Definitivo	€ 138 585,26
b.5 Progetto Esecutivo	€ 122 062,92
b.6 Spese tecniche per DD.LL., Sic. Esecuzione	€ 121 720,23
b.7 Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo tecnico funzionale	€ 36 502,46
b.8 Incentivo R.U.P.	€ 122 162,24
b.9 verifica di progetto art. 26 D.Lgs 50/2016	€ 73 297,34
b.10 Contributo CNPAIALP (4% b.3, b.4, b.5, b.6, b.7, b.9)	€ 27 443,28
b.11 I.V.A. Spese tecniche e Cassa (22% di b.3, b.4, b.5, b.6, b.7, b.9, b.10)	€ 140 850,17
b.12 I.V.A. sui lavori (10% di A)	€ 763 119,10
Sommano totale B)	€ 1 768 161,40
c.1 Imprevisti	€ 203 603,73
Sommano totale C)	€ 203 603,73
SOMMANO B) e C)	€ 1.971.765,13

IMPORTO TOTALE DELL'OPERA**€ 9 602 956,13**

E' importante sottolineare che la voce b.8 – incentivo al RUP nel caso di projet financing non è applicabile.

I requisiti di qualificazione inerenti l'esecuzione dei lavori

devono essere in possesso di qualificazione in corso di validità, rilasciata da una società di attestazione SOA regolarmente autorizzata che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie:

Categoria classifica	Lavorazioni	Importo Euro	Percentuale sull'importo complessivo dei lavori	Prevalente/ scorporabile
OG 1 – VI)	Edifici civili e industriali	€ 7.140.571,00	23,57%	Prevalente Quota Subappaltabile 40%
OS 28 – II	Impianti termici e di condizionamento	€ 70.500,00	1,00%	Scorporabile Subappaltabile per l'intero importo; art 105 comma 5: nel limite del 30% del valore dell'appalto e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso
OS 30 - I	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelevisivi e televisivi	€ 414.120,00	5,13%	Scorporabile la categoria OS30 SIOS eseguibile direttamente se in possesso di attestazione SOA ovvero in possesso dei requisiti di cui all'art 90 del DPR 207/2010, ovvero completamente subappaltabile (nel limite del 30% del valore dell'appalto) a operatore economico qualificato o in possesso dei requisiti di cui all'art 90 del DPR 207/2010, a

				condizione che la classifica SOA della categoria prevalente ricomprenda per valore la scorporabile. Non ammesso avvalimento
--	--	--	--	---

Requisiti inerenti l'espletamento dei servizi tecnici

Qualora l'offerente non sia già in possesso di tutti i requisiti di qualificazione, i concorrenti devono ricomprendere in raggruppamento, per le attività di progettazione, uno o più progettisti di cui all'art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f) del Codice Appalti, in possesso dei requisiti adeguati al progetto da elaborare.

Le attività professionali minime richieste nel gruppo di lavoro sono le seguenti:

- geologo,
- progettista strutture,
- progettista impianti,
- coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione.

Le categorie e classi relative alla progettazione dell'opera, riferite alla declaratoria del DM 17.06.2016 sono preliminarmente definite nella tabella seguente:

Categorie delle opere	Destinazione funzionale	Id. opere	Corrispondenza classi e categorie L.143	Corrispondenza classi e categorie DM/11/71	Grado di complessità	Importo	Spese tecniche
Edilizia	Insed. Prod. Agricol. industria artigianato	E.02	I/c	I/b	0,95		Importo stimato nel project financing € 260.648,18
Impianti	Imp. industriali	IB.06	I/b	I/b	0,7		
Impianti	Imp. meccanici	IA.02	II/b	I/b	0,85		
Impianti	Imp. elettrici	IA.03	III/c	I/b	1,15		

Ai sensi della presente procedura, gli interventi previsti nel Progetto di Fattibilità, posto a base di gara, saranno effettuati dall'Aggiudicatario del contratto di concessione con risorse totalmente a proprio carico ed assunzione di tutti i rischi di costruzione e gestione.

L'investimento per la realizzazione dei suddetti interventi s'intenderà ripagato entro la scadenza del contratto con i ricavi di cremazione generati dalla gestione del servizio stesso senza alcun onere per l'Amministrazione concedente.

Art. 3 – Procedura e criterio di aggiudicazione

PROCEDURA APERTA con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice dei contratti pubblici.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata sulla base dei punteggi riportati nella tabella che segue:

COMPONENTE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Art. 3.1 – Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio massimo attribuibile per l'Offerta Tecnica è di 70 punti, distinti, secondo quanto indicato nella tabella sottostante e risultanti dalla somma dei punteggi ottenuti nei seguenti aspetti:

La proposta del concorrente verrà valutata sulla base dei seguenti criteri motivazionali:

- A) Organizzazione e gestione del servizio
- B) Valorizzazione del patrimonio cimiteriali
- C) Proposte migliorative del servizio

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggio MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	Punti MAX per sub criterio	Documentazione da produrre in sede di gara
----	------------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	--

A	Organizzazione e gestione del servizio di cremazione e di illuminazione votiva		A.1 Sistema organizzativo proposto per lo svolgimento del servizio. Qualifiche e Formazione del Personale	3	Dovranno essere specificati compiti e responsabilità di ciascun ruolo individuato, l'organigramma dovrà riportare, per le diverse posizioni, il nominativo dell'incaricato che effettivamente svolgerà il tema affidatogli, la relativa competenza e l'indicazione specifica del livello di responsabilità. Saranno premianti elementi qualitativi e quantitativi relativamente al personale che verrà designato in forma esclusiva ai diversi interventi (competenza sia con riferimento agli aspetti formativi che lavorativi). <i>Dovranno essere indicati le qualifiche del personale impiegato e il possesso di corsi di formazione coerente</i>
			A.1.2 Metodologie tecnico-operative per lo svolgimento del servizio	2	Con riferimento al criterio di valutazione sarà considerata migliore offerta quella che presenta la maggior coerenza con le attività e servizi richiesti dal capitolato tecnico, le azioni proposte per migliorare la qualità dei diversi servizi unitamente al costante e tempestivo monitoraggio dei servizi svolti (elaborazione del cronoprogramma del servizio con indicazione delle risorse necessarie)
			A.1.3 Numero massimo di giorni feriali di attesa salme per la cremazione	10	Con riferimento al criterio di valutazione verrà considerata la migliore offerta quella che propone le migliori azioni che porteranno ad una minore attesa delle salme per la cremazione per meglio soddisfare le esigenze sia del comprensorio che fuori dal bacino di riferimento.
			A.1.4. Modalità di attrazione della domanda dei servizi di cremazione fuori dal bacino di riferimento	10	Con riferimento al criterio di valutazione verrà considerata la migliore offerta quella che attua una migliore politica commerciale per attrarre una maggiore clientela da fuori dal

					bacino di riferimento.
B	Manutenzione straordinaria dei loculi e degli ossari esistenti		B.1.1. Manutenzione straordinaria dei loculi e degli ossari esistenti nel Cimitero di Porto	10	Dovranno essere descritte le lavorazioni relative alla manutenzione straordinaria che si intende effettuare sui loculi ed ossari esistenti tenendo conto del loro stato manutentivo attuale.
			B.1.2. Manutenzione straordinaria dei loculi e degli ossari esistenti nel Cimitero di Oneglia	10	Dovranno essere descritte le lavorazioni relative alla manutenzione straordinaria che si intende effettuare sui loculi ed ossari esistenti tenendo conto del loro stato manutentivo attuale.
			B.1.3. Manutenzione straordinaria dei loculi e degli ossari esistenti nei Cimiteri delle frazioni	5	Dovranno essere descritte le lavorazioni relative alla manutenzione straordinaria che si intende effettuare sui loculi ed ossari esistenti tenendo conto del loro stato manutentivo attuale.
C	Proposte migliorative del servizio e ulteriori servizi aggiuntivi offerti agli utenti		C.1.1. Presenza di Guardiano nei cimiteri di Porto e di Oneglia	10	Dovranno essere descritti i compiti e gli orari del guardiano posto alla sorveglianza del cimitero sia all'ingresso che nel cimitero come punto di riferimento dei visitatori.
			C.1.2. Posizionamento all'ingresso dei cimiteri di Oneglia e di Porto di strumentazione elettronica per localizzazione defunti	10	Dovrà essere descritto il servizio prestato dalla strumentazione elettronica proposta.

L'offerta dovrà essere articolata nel rispetto della suddivisione in criteri e sub-criteri individuati in tabella, predisponendo un elaborato per ogni sub criterio, in modo da consentire alla commissione di reperire in modo univoco le informazioni occorrenti alla valutazione.

In particolare l'offerta dovrà essere organizzata come segue:

Criterio 1 - Organizzazione e gestione del servizio

L'offerente dovrà produrre una relazione descrittiva articolata come i sub-criteri composta da massimo 15 pagine formate A4 (eventualmente corredata da immagini esplicative, grafici e diagrammi in Formato A4 e A3) che illustri le misure che l'offerente intende adottare/proporre.

A.1.1 Sistema organizzativo proposto per lo svolgimento del servizio

Dovranno essere specificati compiti e responsabilità di ciascun ruolo individuato, l'organigramma dovrà riportare, per le diverse posizioni, il nominativo dell'incaricato che effettivamente svolgerà il ruolo affidatogli, la relativa competenza e l'indicazione specifica del livello di responsabilità.

Saranno premianti elementi qualitativi e quantitativi relativamente al personale che verrà designato in forma esclusiva ai diversi interventi (competenza sia con riferimento agli aspetti formativi che lavorativi).

A1.2 Metodologie tecnico-operative per lo svolgimento del servizio

Con riferimento al criterio di valutazione sarà considerata migliore offerta, quella che presenta la maggior coerenza con le attività e servizi richiesti dal capitolato tecnico integrati dalle offerte migliorative, il cronoprogramma proposto e il sistema di monitoraggio e controllo del servizio erogato.

A.1.3 Numero massimo di gironi feriali di attesa salme per la cremazione

Con riferimento al criterio di valutazione verrà considerata l'organizzazione del servizio che porterà ad una minore attesa delle salme per la cremazione per meglio soddisfare le esigenze sia del comprensorio che fuori dal bacino di riferimento.

A.1.4 Modalità di attrazione della domanda dei servizi di cremazione fuori dal bacino di riferimento

Con riferimento al criterio di valutazione verrà esaminata la politica commerciale attuata per attrarre una maggiore clientela da fuori dal bacino di riferimento.

Criterio 2 - Manutenzione straordinaria dei loculi e degli ossari esistenti

L'offerente dovrà produrre una relazione descrittiva articolata come i sub-criteri composta da massimo 15 pagine formate A4 (eventualmente corredata da immagini esplicative, grafici e diagrammi in Formato A4 e A3) che illustri le misure che l'offerente intende adottare/proporre.

B.1.1. - Manutenzione straordinaria dei loculi e degli ossari esistenti nel cimitero di Porto Maurizio

Con riferimento al presente criterio di valutazione dovranno essere descritte le lavorazioni relative alla manutenzione straordinaria che si intende effettuare sui loculi ed ossari esistenti tenendo conto del loro stato manutentivo attuale.

B.1.2. - Manutenzione straordinaria dei loculi e degli ossari esistenti nel cimitero di Oneglia

Con riferimento al presente criterio di valutazione dovranno essere descritte le lavorazioni relative alla manutenzione straordinaria che si intende effettuare sui loculi ed ossari esistenti tenendo conto del loro stato manutentivo attuale.

B.1.3. - Manutenzione straordinaria dei loculi e degli ossari esistenti nei cimiteri delle frazioni

Con riferimento al presente criterio di valutazione dovranno essere descritte le lavorazioni relative alla manutenzione straordinaria che si intende effettuare sui loculi ed ossari esistenti tenendo conto del loro stato manutentivo attuale.

Criterio 3 - Proposte migliorative del servizio e ulteriori servizi aggiuntivi offerti agli utenti

L'offerente dovrà produrre una relazione descrittiva articolata come i sub-criteri composta da massimo 15 pagine formate A4 (eventualmente corredata da immagini esplicative, grafici e diagrammi in Formato A4 e A3) che illustri le misure che l'offerente intende adottare/proporre.

C.1.1. - Presenza di Guardiano nei cimiteri di Porto e di Oneglia

Con riferimento al presente criterio di valutazione dovranno essere descritti i compiti e gli orari del guardiano sia del cimitero di Oneglia che di Porto Maurizio posto alla sorveglianza del cimitero sia all'ingresso che nel cimitero come punto di riferimento dei visitatori.

C.1.2. - Posizionamento all'ingresso dei cimiteri di Oneglia e di Porto di strumentazione elettronica per localizzazione defunti

Con riferimento al presente criterio di valutazione dovrà essere descritto il servizio prestato dalla strumentazione elettronica proposta.

Art. 3.2 – Calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Il punteggio per l'offerta tecnica (PUNTEGGIO MASSIMO 70) verrà calcolato con la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a) i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a) i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno; i coefficienti $V_{(a) i}$ sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. I coefficienti definitivi si otterranno per ogni criterio riportando ad uno la media provvisoria più alta e proporzionando a tale media massima le altre medie provvisorie prima calcolate.

$\sum_n$ = sommatoria.

La Commissione giudicatrice assegnerà discrezionalmente a ciascuna offerta una valutazione espressa mediante un coefficiente da 0 a 1 con un massimo di due decimali. Il

valore del coefficiente sarà determinato dalla media dei coefficienti che ogni commissario attribuirà alle singole offerte tecniche sulla base dei seguenti giudizi:

Ottimo: Descrizione molto adeguata e coerente con elementi aggiuntivi e/o di innovazione rispetto a quanto richiesto.....1,00

Buono: descrizione molto adeguata e coerente.....da 0,80 a 0,99

Distinto: descrizione adeguata e coerente.....da 0,60 a 0,79

Sufficiente: descrizione abbastanza adeguata e coerente.....da 0,40 a 0,59

Scarso: descrizione scarsamente adeguata e coerente.....da 0,20 a 0,39

Inadeguato: descrizione non adeguata e non coerenteda 0 a 0,19

Le offerte tecniche non dovranno contenere tempi, costi o altri elementi di natura economica, pena l'esclusione dalla procedura.

Non è prevista una soglia minima di sbarramento per il punteggio tecnico complessivo.

Con riferimento alle proposte riferite a ciascun criterio/sub criterio la commissione terrà conto nella valutazione di elementi quali la completezza tecnica e descrittiva della proposta, la chiarezza espositiva, la definizione delle soluzioni organizzative per l'esecuzione dei servizi.

Si precisa che, nella presente gara, non si procederà ad applicare il meccanismo della riparametrazione dei punteggi che, peraltro, non è oggetto di eterointegrazione se non espressamente richiamato negli atti di gara, in quanto espressione della discrezionalità dell'Amministrazione, ciò a motivo del fatto che la componente quantitativa ovvero il prezzo (si legga: ribasso %) alla quale è attribuito un peso ponderale pari a 30/100 non altera l'equilibrio con la componente qualitativa a cui, difatti, è stato attribuito un notevole peso ponderale ossia 70/100, ristabilendo così l'equilibrio tra i due diversi elementi.

Art. 3.3 – Calcolo del punteggio dell'offerta economica

La determinazione del punteggio relativo all'offerta economica (PUNTEGGIO MASSIMO 30) relativa alla % offerta al concedente della Royalty per tutti i servizi effettuati a tariffa avverrà mediante l'applicazione della seguente formula:

$$Cei = (Ri / Rmax)^{\alpha} \quad \text{con } \alpha = 0,3$$

dove:

Cei = coefficiente relativo all'elemento di valutazione "Offerta economica" con riferimento all'offerta del concorrente i-esimo;

Ri = rialzo offerto dal concorrente i-esimo; (come da modello E)

Rmax = rialzo massimo offerto;

α = coefficiente > 0 previsto nelle Linee guida ANAC n. 2 approvate con delibera n. 1005 del 21/09/2016.

Determinazione punteggio

Il punteggio relativo alla offerta economica (Pei) per l'offerta economica (Pei) si ottiene moltiplicando il coefficiente Coi per relativo fattore ponderale:

$$Pei = Ce_i * 30$$

Si specifica che l'offerta economica consisterà nel rialzo unico sull'importo delle prestazioni posto a base di gara espresso in cifre ed in lettere con massimo due cifre decimali dopo la virgola.

Si procederà alla verifica delle offerte risultate anomale ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 3.4 – Punteggio complessivo finale

La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto fra tutte quelle ammesse alla gara (offerte non escluse) determinando sommando i punteggi conseguiti nell'offerta tecnica e nell'offerta economica. A parità di punteggio l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore relativamente all'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica.

Si procederà alla verifica delle offerte risultate anomale ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Per quanto attiene allo svolgimento delle operazioni di gara si rimanda al Disciplinare.

Art. 4 - Parti contrattuali

Nel presente Capitolato speciale d'appalto o semplicemente capitolato, e nella restante documentazione di gara, l'appaltante Comune di Imperia (o Amministrazione comunale o semplicemente Amministrazione) viene indicata anche e solo come Comune, appaltante o stazione appaltante, e il soggetto aggiudicatario come appaltatore o aggiudicataria.

I dati relativi all'appaltante sono:

Comune di Imperia 157 - 18100 Imperia

Sede amministrativa: Viale Matteotti 157

Tel. 0183 701272

Codice fiscale/Partita IVA: 00089700082

Sito internet: www.comune.imperia.it

Posta certificata: protocollo@pec.comune.imperia.it

Il Settore al quale fare riferimento per i servizi oggetto del presente appalto è il Settore Demanio, Qualità Urbana, Ambiente, Protezione Civile con sede in Imperia Viale Matteotti 50.

Art. 5 - Durata del contratto

La durata del contratto è stabilita dal piano economico finanziario e decorre dalla data di consegna dell'Appalto.

Art. 6 - Subappalto

L'affidatario del presente appalto è tenuto a eseguire in proprio le prestazioni previste. Stante la complessità dell'appalto e la rilevanza delle prestazioni, l'eventuale affidamento in subappalto o a cottimo di parte del servizio è consentito alle condizioni e con le procedure di cui all'art. 105 del Codice che si richiama integralmente.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa e tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

L'affidamento di lavori/servizi in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

l'affidatario deve praticare, per i lavori e servizi affidati in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

l'affidatario deve corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il Direttore dell'Esecuzione o il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ove nominato, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi previsti dalla normativa vigente;

le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei servizi, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa eventualmente la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;

i servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;

la Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti solo ed esclusivamente nei casi previsti dalla vigente normativa;

l'Appaltatore risponde in solido con il subappaltatore:

della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;

del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;

ai fini del pagamento dei crediti maturati a fronte delle prestazioni eseguite, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono alla Stazione Appaltante i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC,

il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalle responsabilità ad esso derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo l'Appaltatore l'unico e solo responsabile verso la Stazione Appaltante della buona riuscita delle prestazioni e sollevando la stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi.

Qualora la stazione appaltante ritenesse a suo insindacabile giudizio che il ricorso al subappalto in determinati periodi o per determinati servizi possa influire sul buon andamento dell'appalto, per un periodo temporaneo potrà anche non autorizzare il subappalto stesso.

Qualsiasi violazione del presente articolo attribuisce al Comune la facoltà di recedere dal contratto in essere con l'aggiudicataria senza indennizzo di sorta.

Art. 7 – Divieto di cessione del contratto; cessione del credito

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, pena la facoltà per l'appaltante dell'immediata risoluzione del contratto, con conseguente incameramento della cauzione definitiva, risarcimento dei danni e rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero allo stesso per effetto della risoluzione contrattuale stessa.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 comma 13 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Ente. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991.

E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo,

fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Art. 8 – Controlli

L'Amministrazione Comunale verifica, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio, nonchè avvalersi di organismi, enti o incaricati esterni. Per l'eventuale applicazione di penali si rimanda a quanto stabilito al successivo art. 15.

Titolo 2. Disposizioni in materia di sicurezza

Art. 9 - Norme di sicurezza generali

I servizi devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

Per quanto attiene la gestione del cantiere l'impresa è obbligata a osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene.

L'appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al tipo di intervento da effettuare, al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente titolo.

Art. 10 - Sicurezza sul luogo di lavoro

Sul luogo di esecuzione dei lavori l'appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

L'appaltatore, prestatore del servizio, fatte salve tutte le disposizioni di legge, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/80, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla Stazione appaltante le eventuali integrazioni al Piano di Sicurezza e, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione e nell'esecuzione dei lavori, il POS che contempli anche specifiche misure da adottare durante i lavori, nonchè il protocollo contenente le misure per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da Covid-19.

Tali documenti fanno parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

Titolo 3. Oneri e responsabilità dell'appaltatore

L'appaltatore si impegna per sé e per i suoi eredi e aventi causa.

Art. 11 - Osservanza di leggi e regolamenti

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti relative ai servizi e alle opere oggetto del presente Capitolato, ed in particolare:

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., suoi decreti attuativi e linee guida dell'A.N.AC. secondo la loro data di entrata in vigore e applicabilità all'appalto in parola;

D.Lgs 81/2008;

D.Lgs 152/2006;

Disposizioni vigenti sulla disciplina della tutela e conservazione del suolo pubblico normativa tecnica vigente, in particolare dalle norme CEI ed UNI e norme di buona tecnica comunque applicabili;

norme, obblighi, procedure ed autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del servizio in appalto;

norme vigenti in materia di Polizia Mortuaria;

L'appaltatore sarà tenuto a rispettare tutte le disposizioni contenute in leggi e regolamenti vigenti o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le Ordinanze Comunali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica, la tutela sanitaria e antinfortunistica del personale addetto ai servizi oggetto dell'appalto.

Per la prestazione del servizio che forma oggetto del presente appalto, la contraente si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile per il personale dipendente e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti. La contraente si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano la contraente anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione della contraente stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Dovrà essere effettuata periodicamente la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Il DUVRI, secondo il dlgs. 09/04/2008 n. 46 e s.m.i., deve essere consegnato all'Amministrazione entro la data del verbale di consegna del servizio. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe alla contraente mandataria o designata quale capogruppo.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o a essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante comunicherà alla contraente e, se del caso, anche all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà a una detrazione del 20% sui pagamenti. Il pagamento alla contraente delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando sia accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la contraente non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né a titolo di risarcimento danni.

La contraente è tenuta all'osservanza della vigente normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. La ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di imprese e negli organismi tecnici e amministrativi.

La gestione dei rifiuti dovrà essere conforme alla disciplina del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Parte IV.

Art. 12 – Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore

La ditta appaltatrice sarà tenuta alla perfetta e puntuale esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.

In seguito al verbale di avvio dell'esecuzione, i beni oggetto dell'appalto si intendono affidati in custodia alla Ditta aggiudicataria con obbligo alla sorveglianza e con le conseguenze di cui all'art. 2051 del Codice Civile in materia di responsabilità per danni. Pertanto l'Assuntore sarà unico responsabile, sia penalmente che civilmente, tanto verso il Committente che verso i terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante che dopo l'esecuzione dei lavori, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti, anche come semplice conseguenza dei lavori stessi. La presenza in luogo del personale del Comune o di suoi incaricati per seguire le prestazioni per suo conto, non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità.

Il Committente, quindi, e tutto il personale da esso preposto al controllo e sorveglianza delle prestazioni si intende esplicitamente esonerato da qualsiasi responsabilità inerente alla esecuzione dell'appalto.

La Ditta è sempre direttamente responsabile:

- di tutti i danni a persone, animali o cose comunque verificatisi nell'esecuzione dei servizi, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte

dell'Ente. L'Ente resterà sollevato da ogni responsabilità civile e penale riguardante danni a persone o cose in caso di sinistri;

- dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita dell'appalto affidatogli, convenendo esplicitamente che le norme contenute nel presente Capitolato sono riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; poiché le condizioni elencate in contratto rappresentano le condizioni minime necessarie ma non sufficienti al raggiungimento degli obiettivi che si intendono perseguire, la sola osservanza delle norme elencate in contratto non limita, né riduce comunque, la sua responsabilità;
- del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi di cui al presente capitolato.

E' fatto carico alla Ditta di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista, pertanto la Ditta, dal verbale di avvio dell'esecuzione, resta, oltre a quanto già previsto nel presente capitolato, automaticamente impegnata a:

- liberare l'Ente ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse derivare loro da terzi, per i titoli di cui sopra;
- attenersi alle norme nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai lavori, anche se ciò comporti l'esecuzione a gradì, limitando l'attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata ed obblighi il personale a percorsi più lunghi e disagiati;
- mantenere sui luoghi dei lavori una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, di chiedere l'allontanamento di quei tecnici incaricati che non fossero per qualsiasi motivo graditi all'Ente;
- utilizzare, per le attività dell'appalto, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate alla esigenza di ogni specifica prestazione. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche ed è tenuto all'osservanza delle norme aziendali dell'Ente.

In presenza di ordini di servizio che non potessero essere eseguiti senza pregiudizio per la sicurezza, è obbligo dell'Assuntore intraprendere tutte le iniziative volte ad evitare il pericolo o danneggiamenti, arrivando anche all'eventuale interruzione del lavoro, con immediata comunicazione al Direttore dell'esecuzione.

Qualora l'Ente dovesse corrispondere direttamente o indirettamente indennizzi di qualsiasi entità in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta nell'ambito dell'appalto, la Ditta dovrà rimborsare all'Ente la spesa sostenuta e ciò per patto espresso. Dette somme potranno essere rimborsate all'Ente con prelievo dalla cauzione definitiva o altre forme adeguate.

In caso di danni arrecati a persone, cose o animali, la ditta contraente sarà comunque obbligata a darne immediata notizia al Direttore di Esecuzione.

Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 93 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

L'Appaltatore dovrà produrre idonea polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia assicurativa, avente una durata almeno pari a quella del contratto di appalto, a copertura di tutti i rischi:

di Responsabilità Civile Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione comunale) in conseguenza di eventi che si dovessero verificare in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a euro 3.000.000,00 senza alcun limite di risarcimento per singola persona o per cose e animali e prevedere tra le altre condizioni anche le estensioni a: a) danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari, da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'Appaltatore si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale; b) danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore, che partecipino all'attività oggetto del presente Capitolato a qualsiasi titolo; c) danni a cose in consegna e/o custodia;

di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (prestatori d'opera subordinati e parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, delle quali il concessionario si avvalga), in relazione a tutte le operazioni ed attività connesse al presente appalto comprese quelle accessorie, complementari nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia di euro 3.000.000,00 per sinistro e 1.500.000,00 per persona.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.

La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l'Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati.

Copia della polizza, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata al Comune entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione efficace, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.

Art. 13 - Avvertenze

Nell'esecuzione dei lavori e servizi oggetto del presente appalto, l'Aggiudicataria è tenuta a osservare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per la corrispondente tipologia d'impresa; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori e nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'appaltatore e per suo tramite le imprese subappaltatrici, trasmettono all'ente committente, prima dell'inizio dei servizi, la comunicazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Ente in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs 50/2016 nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo dell'art. 183 del D. Lgs 50/2016.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione al contratto da affidare, ai sensi dell'art.95, comma 12, del Codice.

Titolo 4. Struttura organizzativa: personale, attrezzature e mezzi

Tutte le attrezzature, il personale, i prodotti e quant'altro occorrente per la perfetta e regolare esecuzione di ciascun intervento oggetto del presente capitolato dovranno essere forniti dalla ditta aggiudicataria per l'intera durata del contratto.

L'Appaltatore dovrà essere dotato di adeguata struttura operativa per lo svolgimento del servizio, professionalmente qualificata

Art. 14. Personale

Per ciascun intervento dovrà essere impiegato un sufficiente numero di personale operativo regolarmente assunto alle dipendenze della ditta, altamente specializzato, in regola con i controlli sanitari previsti per legge e in regola con le norme contrattuali vigenti, idoneo e formato per eseguire le operazioni necessarie, munito ciascuno di idonei dispositivi di protezione e di tesserino di riconoscimento. In caso di assenze per malattie, infortuni, permessi o ferie, al fine di eseguire il servizio in modo ottimale la ditta dovrà provvedere all'immediata sostituzione con altro personale ugualmente qualificato. Prima di ogni intervento, la ditta dovrà verificare che il personale incaricato per eseguire un determinato intervento sia adeguatamente informato (tipologia di intervento, luogo, eventuali prescrizioni...) e in possesso del materiale necessario (prodotti, dispositivi, cartelli di avviso, bolle d'accompagnamento...).

Art. 15. – Penalità

LA DITTA È TENUTA A DARE IN MODO COMPLETO LE PRESTAZIONI E LE FORNITURE SECONDO LE MODALITÀ E LA TEMPISTICA INDICATE NEL PRESENTE CAPITOLATO E SECONDO I CONTENUTI DELL'OFFERTA TECNICA MIGLIORATIVA PRESENTATA IN SEDE DI GARA.

In caso di ritardi, omissioni, disservizi o non corretta rispondenza alle disposizioni del presente Capitolato, oppure a ordini impartiti dal Responsabile del Servizio, verrà applicata una penale, previa contestazione dell'addebito per ogni singolo adempimento e secondo la gravità dello stesso:

Altre penalità:

€ 50,00 (euro cinquanta/00):

- mancanza o non conformità delle divise del personale o della targhetta di riconoscimento;
- mancanza delle idonee diciture sui mezzi di servizio;
- per ogni ora di ritardo (che ecceda le 24 ore) nell'esecuzione degli interventi richiesti o programmati;

€ 150,00 (euro centocinquanta/00):

- Per trascurata esecuzione di uno qualsiasi dei servizi appaltati;
- Per mancato intervento richiesto o per intervento eseguito oltre i termini previsti o stabiliti;
- Per mancata trasmissione delle informazioni, entro i termini fissati, della documentazione attinente i servizi di che trattasi;

€ 200,00 (euro duecento/00):

- Per mancata o ritardata collaborazione o cooperazione ai competenti Uffici Comunali;
- Per scorretto comportamento del personale addetto ai servizi nei riguardi degli utenti o del personale comunale preposto;
- Per ogni inadempienza a cautele igieniche e di decoro nell'esecuzione del servizio nonché per il mancato rispetto delle norme in materia ambientale;
- Per danni causati in seguito alle operazioni di manutenzione delle aree cimiteriali, fatto salvo l'obbligo del ripristino immediato delle aree danneggiate;

€ 250,00 (euro duecentocinquanta/00):

- Per ciascun giorno di ritardo nell'esecuzione di interventi programmati o richiesti;

€ 500,00 (euro cinquecento/00):

- Per ciascun giorno di mezzi o attrezzature mancanti, non efficienti o non idonei o sostitutivi;
- Per mancata, ritardata o parziale effettuazione di ciascun servizio, anche in conseguenza di eventuali scioperi del personale adibito.

Per quanto attiene gli interventi migliorativi proposti nell'offerta tecnica, la mancata esecuzione comporta una sanzione pari all'importo del valore dichiarato della lavorazione dalla ditta esecutrice in sede di gara.

Tali penali saranno incamerate mediante trattenuta diretta sulla cauzione prestata.

Le infrazioni riscontrate saranno comunicate, a mezzo lettera raccomandata e fax, alla Ditta appaltatrice che potrà, entro il termine perentorio di 5 giorni, presentare le sue motivate deduzioni.

In caso di recidiva nelle inadempienze di cui al presente articolo, l'amministrazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto, art. 1453 Codice Civile, per esclusiva colpa della Ditta, con l'incameramento della cauzione definitiva e con addebiti di tutte le spese conseguenti alla risoluzione, anche per eventuali maggiori costi conseguiti ad ulteriore affidamento del Servizio, fatta salva ogni azione di risarcimento ulteriori danni.

Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'appaltatore anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dalla stessa, dai collaboratori, dagli eventuali subappaltatori nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni.

Per altre inadempienze non elencate sarà facoltà del Settore Demanio, Qualità Urbana, Ambiente e Protezione Civile valutarne la gravità e l'importo della conseguente sanzione amministrativa, comunque contenuto entro i limiti di cui sopra.

Non si applicherà alcuna penalità nel caso in cui i servizi non fossero effettuati per oggettive cause di forza maggiore, a esclusivo giudizio del Settore Demanio, Qualità

Urbana, Ambiente e Protezione Civile che comunque dovranno essere debitamente documentate dall'appaltatore.

La denuncia dei danni per causa di forza maggiore deve sempre essere fatta all'Ente per iscritto entro tre giorni dal verificarsi dell'evento. I danni vengono accertati in contraddittorio e si redigerà apposito verbale. La Ditta non potrà in ogni caso sospendere o rallentare il servizio, lasciando inalterata la sola zona del danno. Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati dalla negligenza dell'Appaltatore.

L'applicazione della penalità non pregiudica il diritto di rivalsa della Stazione appaltante nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.

Qualora l'Appaltatore accumuli penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del contratto, l'Appaltatore sarà automaticamente ritenuto gravemente inadempiente e l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, in condizioni particolari può richiedere la sospensione delle penali ciò al fine di garantire la non applicabilità delle detrazioni economiche per un periodo definito e limitato nel tempo. Il RUP, valutata ogni condizione, può a suo insindacabile giudizio, concedere quanto richiesto definendo l'esatto arco temporale del provvedimento e le lavorazioni per cui è previsto.

Art. 16. Esecuzione d'ufficio

Verificandosi inadempienze o abusi rispetto agli obblighi contrattuali, successivamente alla contestazione prevista dal precedente articolo, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'esecuzione d'ufficio ai sensi degli articoli 337 secondo comma e 338 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato "f". Tale procedura verrà seguita quando l'appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi ai propri obblighi contrattuali entro il giorno successivo all'avvenuta contestazione delle inadempienze rilevate ovvero non venga presentata alcuna controdeduzione entro il termine di cui all'articolo precedente. In tal caso l'Amministrazione Comunale, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione delle penali di cui all'art. 15 del presente Capitolato, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese dell'appaltatore, i lavori necessari per il regolare andamento del servizio.

Il recupero delle spese, aumentate della maggiorazione contrattualmente prevista a titolo di rimborso spese generali, sarà operato dall'Amministrazione Comunale con rivalsa sul deposito cauzionale, che dovrà essere tempestivamente integrato dall'appaltatore fino alla concorrenza del 10% dell'importo contrattuale.

Art. 17. Recesso

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'Aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi

all'Aggiudicatario tramite lettera P.E.C. In caso di recesso l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

In caso di fallimento dell'Appaltatore o di sua sottoposizione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'art. 161, Co. 6 del r.d. n. 247/1942 ovvero di ammissione a concordato con cessione di beni, il Contratto di appalto può essere proseguito dall'Appaltatore a condizione che sia in tal senso autorizzato dal giudice delegato, sentita la Stazione appaltante. In difetto di tali condizioni, il Contratto si scioglie ai sensi dell'art. 81 legge fallimentare.

Art. 18. Risoluzione del contratto

L'Amministrazione comunale, fatto salvo in ogni caso il diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti, può procedere alla risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dalla legge, al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:

- mancato inizio dei servizi alla data prevista;
- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, anche in conseguenza di eventuali scioperi del personale adibito;
- arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in appalto da parte dell'appaltatore;
- assunzione di decisioni unilaterali quali la sospensione, il ritardo, la riduzione, la modificazione del servizio, la fatturazione di corrispettivi non autorizzati;
- scioglimento, cessazione, cessione o fallimento dell'appaltatore;
- comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell'appaltatore;
- mancato rispetto delle norme sulla sicurezza;
- subappalto anche di un singolo servizio in appalto, senza il preventivo consenso dell'Amministrazione Comunale;
- cessione totale o parziale del contratto;
- venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara d'appalto nonché le autorizzazioni necessarie per l'esercizio delle relative attività;
- sopravvenuta condanna definitiva del Legale rappresentante dell'aggiudicataria per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- inosservanza dei contratti collettivi di lavoro;
- il manifestarsi di una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;

- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Il verificarsi di una delle citate circostanze costituisce grave inadempimento contrattuale e conseguentemente, grave errore contrattuale comportante immediata risoluzione del contratto e incameramento dell'intera cauzione definitiva. Ove il Comune di Imperia ravvisasse la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà inoltrare formale contestazione per iscritto alla controparte, fermo restando il termine di 15 giorni per le contro-deduzioni; decorso tale termine il Comune adotterà le determinazioni ritenute opportune.

L'Amministrazione Comunale potrà far valere la clausola risolutiva prevista dal presente articolo senza che l'aggiudicatario possa vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo. L'appaltatore sarà tenuto all'integrale risarcimento dei danni, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio, e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero alla stazione appaltante per effetto della risoluzione stessa.

I lavori potranno essere portati a termine con le modalità previste dalla legge, senza che per questo l'appaltatore possa avanzare diritti di sorta.

Art. 19. Fallimento dell'Appaltatore

Nel caso di fallimento dell'appaltatore, l'appalto si intenderà senz'altro revocato e la stazione appaltante potrà provvedere ai sensi dell'art. 110 del Codice.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell'Amministrazione scegliere nei confronti degli eredi e aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.

In caso di assunzione da parte degli eredi delle obbligazioni del contratto, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese tutti quegli atti e documenti che potranno dall'Amministrazione Comunale ritenersi necessari per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del contratto. Nel caso di Raggruppamento di Imprese si applicherà la disciplina di cui all'art. 48 del Codice.

Art. 20. Validità della graduatoria

In caso di revoca dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto o rinuncia, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara alla ditta che segue nella graduatoria formulata nel verbale di aggiudicazione ovvero approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.

Art. 21. Corrispettivo dell'appalto

Il presente appalto è a costo zero per l'Amministrazione Comunale ed il corrispettivo della ditta è dato dalla gestione del servizio oggetto d'appalto per la durata del contratto .

Art. 22. Continuità del servizio e sciopero

Si stabilisce che l'Appaltatore non possa mai, per nessun motivo, sospendere di sua iniziativa le prestazioni oggetto del servizio nemmeno quando siano in atto controversie con il Comune di Imperia.

La sospensione o il ritardo nelle prestazioni contrattuali dovute a decisione unilaterale dell'Appaltatore costituiscono inadempimento grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per fatto dell'appaltatore se questi, dopo diffida a riprendere le attività entro il termine intimato formalmente dal Committente, non vi abbia ottemperato. Tale eventuale azione unilaterale provocherà l'incameramento della cauzione da questi versato, indipendentemente da eventuali azioni giudiziarie e ferme restando le responsabilità civili e penali che gravano sull'Appaltatore in quanto affidatario dell'appalto.

In tale ipotesi restano a carico dell'Appaltatore stesso tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

In caso di sciopero del personale dell'Aggiudicatario o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, il Comune dovrà essere avvisato con un anticipo di almeno 48 ore. In caso di proclamazione di sciopero del personale, l'Aggiudicatario si impegna a garantire concordando con il referente del Comune o le organizzazioni sindacali, il contingente di operatori necessario per il mantenimento dei servizi essenziali, secondo la normativa vigente, per garantire il buon funzionamento dei servizi stessi nell'ambito delle prestazioni commissionate. In tutti i casi di sciopero, qualora rispettati i suddetti impegni, nessuna penalità sarà applicata alla Ditta.

Art. 23. Clausola sociale.

Il personale deve essere inquadrato con contratti che rispettino integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, ivi comprese le contribuzioni a carico del datore di lavoro relative ai fondi di previdenza, di assistenza sanitaria e a tutti gli enti bilaterali previsti nei CCA citati. Ai sensi dell'art. 105, comma 9 del decreto legislativo n. 50/2016, l'aggiudicatario è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Verifica: la verifica del rispetto del criterio è effettuata in fase di esecuzione del contratto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. La stazione appaltante richiederà per uno o più addetti al servizio, scelti casualmente, la presa in visione dei contratti individuali.

Art. 24. Stipula del contratto e riservatezza

Successivamente all'aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto. L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla

prestazione contrattuale consegnando il servizio sotto riserva di legge, in pendenza della stipula dello stesso previa consegna delle idonee fidejussioni.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle norme vigenti in materia e di incondizionata accettazione del progetto ai fini della sua esecuzione a perfetta regola d'arte.

In particolare, l'appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni, nel presente Capitolato, nella documentazione di progetto e nella documentazione di gara.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione. L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

L'Appaltatore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal contratto.

L'Appaltatore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

Art. 25. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

In particolare, l'Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese interessati a qualsiasi titolo al servizio in oggetto dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. I soggetti di cui sopra

dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà altresì essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, ogni qualvolta stipuli un nuovo contratto con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, l'elenco di tutti i sub-contratti fino a quel momento stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei nuovi contratti stipulati, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Parma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l'applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge.

Art. 26. Spese, imposte e tasse

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese, le imposte, tasse e diritti di segreteria inerenti e conseguenti alla stipulazione e all'eventuale registrazione del contratto, importi che devono essere corrisposti prima della firma dello stesso; sono altresì a carico dell'appaltatore tutti i costi per l'organizzazione dei servizi, nessuno eccettuato.

Qualora in futuro fossero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto o delle prestazioni in esso previste, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche.

Art. 27. Estensione Degli Obblighi Di Condotta Previsti Dal Codice Di Comportamento Dei Dipendenti Pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 40 del 20 febbraio 2015 ed integrato con deliberazione della Giunta Municipale n. 95 del 22 marzo 2016, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto (imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune di Imperia). Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato “Regolamento”. L'indirizzo url del sito comunale in cui il menzionato “Regolamento” è pubblicato, all'interno della sezione “Amministrazione trasparente” è il seguente:

https://trasparenza.comune.imperia.it/archivio19_regolamenti-e-documentazione/0_4639_0_1.html

Art. 28. Norme di riferimento

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si farà riferimento alle disposizioni di legge regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia e di quelle che in futuro verranno emanate, con particolare riferimento alle norme vigenti in materia di esecuzione e contabilità dei appalti pubblici e tutte le altre norme vigenti in materia e alle condizioni generali e particolari contenute nel piano operativo e nell'offerta economica dell'appaltatore. L'aggiudicatario e il personale da essa dipendente sono tenuti a osservare e dare applicazione a tutte le disposizioni in vigore attualmente e che lo saranno nel corso della vigenza contrattuale.

Art. 29. Trattamento dei dati

Facendo riferimento all'art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

titolare del trattamento è il Comune di Imperia ed i relativi dati di contatto sono i seguenti:
pec protocollo@pec.comune.imperia.it tel. 01837011

il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;

le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;

i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Imperia implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come

responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

Art. 30. Conclusioni

Nell'espletamento dei servizi, anche in base alle condizioni particolari previste nel piano operativo e nell'offerta presentata in sede di gara, l'aggiudicataria e il personale da essa dipendente sono tenuti a osservare e dare applicazione a tutte le ordinanze comunali, soprattutto concernenti l'igiene e la salute pubblica, nonché agli ordini e le direttive impartite dagli Uffici Comunali preposti.